

MASSIMO BRUTTI

A PROPOSITO DI VALUTAZIONI DELL'ATTIVITÀ SCIENTIFICA*

1. Ho riletto di recente un piccolo libro di Jacques Derrida, che risale al 2001 ed è intitolato *L'università senza condizione*. È il libro di un filosofo: la sua apologia della cultura umanistica come spazio in cui si esercita la libertà, smontando e storicizzando i dogmi, ci appare — almeno a prima vista — la proiezione inattuale di un desiderio difficile da istituzionalizzare.

Eppure, molti di noi hanno intrapreso gli studi storici, giuridici, filosofici, convinti che da essi potesse nascere ed esprimersi un sapere critico, una ricerca libera delle possibilità interne al divenire storico, una messa in discussione dei meccanismi di dominio.

Non credo sia soltanto un'illusione. Sono fermamente convinto che, per salvaguardare la funzione critica dei saperi aventi ad oggetto il mondo storico, vi sia bisogno anzitutto di garantire la riproduzione degli studi umanistici *in juxta propria principia*, vale a dire secondo criteri non esterni e non eterogenei rispetto al loro statuto di formazione e comunicazione.

Prescindo da un giudizio sull'insieme della legge 240 del 2010, che è da parte mia un giudizio non positivo. Ma ora siamo di fronte all'attuazione della legge e vi è su di essa un dibattito pubblico nel quale tutte le componenti universitarie hanno il dovere di intervenire: per costruire isole di ragionevolezza, possibili ovunque i nostri interlocutori istituzionali siano studiosi e docenti delle università, come lo sono i componenti del CUN e dell'ANVUR¹. Nel concreto della vita universitaria, nella stessa attuazione dei congegni organiz-

* Le pagine che seguono riassumono due interventi che ho svolto in qualità di Presidente della Società italiana di storia del diritto. Il primo di questi interventi risale al 19 settembre del 2011, data nella quale le società disciplinari delle materie giuridiche hanno promosso un incontro pubblico sulla tematica delle valutazioni. Esso si riferisce tra l'altro al Documento ANVUR del 22 giugno 2011, su cui v. *infra*, nt. 2. Il secondo è più recente e commenta il Bando di partecipazione alla Valutazione della Qualità della Ricerca 2004-2010 (VQR 2004-2010), datato 7 novembre 2011, reperibile in www.anvur.org. Figurano in quest'ultimo documento criteri nuovi, che possono segnare un passo avanti per le nostre discipline.

¹ Consiglio Universitario Nazionale e Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca.

zativi che le norme hanno introdotto, sarà possibile prefigurare nuovi indirizzi e modificazioni del sistema attuale. L'inazione del grosso degli intellettuali e dei ricercatori che hanno criticato la legge — specie quelli appartenenti alle discipline umanistiche — sarebbe una scelta autolesionistica.

È in questa prospettiva che voglio affrontare il tema dei criteri e parametri di valutazione delle attività scientifiche nel sistema universitario italiano.

Credo che non sia utile né giusto contestare, in nome di una conservazione dell'assetto esistente e delle prassi finora seguite, la nuova disciplina delle valutazioni, quale si sta avviando in questi mesi. Le abitudini accademiche che si sono stratificate negli anni passati, entro un regime normativo altalenante, hanno dato luogo in più settori ad episodi discutibili e a fenomeni degenerativi, soprattutto sul terreno del reclutamento. Se si introducono strumenti seri, non fissati unilateralmente e non manipolabili, per la verifica dell'operosità scientifica di tutti coloro che lavorano nel mondo universitario e se si rafforzano le garanzie relative alla serietà delle prove concorsuali, ciò non può che giovare al rigore degli studi.

La nuova disciplina delle valutazioni può costituire un'occasione per valorizzare il ruolo di indirizzo e di autogoverno delle comunità scientifiche. Non è un obiettivo facile; ma è possibile da conseguire, purché si realizzino due condizioni. In primo luogo, non deve prevalere un'impostazione dirigistica, limitata alla dettatura di parametri quantitativi automatici per i giudizi di merito attorno a cui ruota la valutazione circa l'operosità scientifica e la selezione di ricercatori e docenti. In secondo luogo, le società che rappresentano i settori di studio devono costruire un canale efficace di comunicazione con gli organi delegati dall'autorità politica o coinvolti nel circuito della valutazione. Ciò significa proseguire ed intensificare il rapporto tra le società scientifiche e il Consiglio Universitario Nazionale; ma significa anche per noi interloquire con tutti i soggetti. Finché esistono e per quello che sono. Significa operare affinché presto si definiscano gli ambiti di competenza, finora incerti.

Quanto all'ANVUR, ritengo assolutamente necessario che questo organo acquisisca conoscenze più dirette circa i problemi delle diverse discipline, tra l'altro costituendo — come annunciato nel documento del 22 giugno scorso — un gruppo di lavoro con esperti delle aree da 10 a 14, tra cui è compresa l'area giuridica. Proprio perché si tratta di un organo privo di rappresentatività, che è emanazione del potere esecutivo, e che non può esercitare funzioni di controllo nel merito della produzione scientifica, gli studiosi che lo compongono devono evitare ogni tentazione di chiusura burocratica ed operare per promuovere il massimo di partecipazione del mondo universitario alle scelte da compiere.

D'altra parte, la tendenza — di cui si colgono numerosi segni — a deprimere il ruolo del CUN, non solo in materia di valutazioni, va contrastata: l'università italiana ha bisogno di pluralismo istituzionale e non di omogeneizzazione dall'alto.

* * *

Le società scientifiche dell'area giuridica stanno lavorando da mesi sul tema delle valutazioni.

Il così detto 'Tavolo' dell'area 12 (di cui fa parte la Società italiana di Storia del diritto) ha più volte insistito sulla peculiarità dei meccanismi valutativi da costruire per i nostri studi.

Vanno distinti ovviamente i criteri relativi all'attività scientifica dei docenti e alla loro sorteggiabilità nelle commissioni di concorso, dall'indicazione di criteri di giudizio per i candidati ai concorsi.

Siamo in grado di offrire al CUN ed agli organi di valutazione criteri di identificazione di riviste e sedi editoriali, in base ai quali garantire il rilievo e la serietà delle pubblicazioni. Già abbiamo illustrato le nostre proposte in un documento condiviso dalle società delle scienze giuridiche ed abbiamo posto in primo piano la necessità di generalizzare il 'peer reviewing', in forme garantite dall'anonimato dei 'reviewers' e con giudizi comunicati agli autori. Credo si possa dire, in sintesi, che noi riteniamo appropriata ed utile a misurare il livello del lavoro scientifico, una classificazione delle riviste e delle collane editoriali in ragione dell'autorevolezza, della diffusione internazionale e del 'peer reviewing'. Da ciò deriva conseguentemente una valutazione dei singoli contributi in base alle procedure di selezione cui sono stati sottoposti.

Accanto a questa prima elaborazione, che permette di definire orientativamente la tipologia delle pubblicazioni e il rigore delle scelte editoriali, vi è da parte nostra una disponibilità a discutere circa l'incidenza di criteri quantitativi nei giudizi. Può essere opportuno definire una soglia quantitativa minima della produzione scientifica per i concorsi, che indichi in linea di massima il tipo di impegno richiesto ai candidati. Lo stesso vale per la produttività scientifica dei docenti negli anni, che non può fondarsi su pubblicazioni esigue e lontane nel tempo. Tuttavia, nel sistema di valutazione a cui noi pensiamo, sono decisivi gli elementi di merito, rispetto ai quali serie procedure di 'peer reviewing' rappresentano una prima fondamentale garanzia. In ultima istanza, gli elementi di merito — soprattutto nelle abilitazioni e nelle chiamate — devono essere analizzati da chi è in grado di comprenderli e non con una classificazione *ab extra*, in base al numero dei contributi o delle pagine.

Per le abilitazioni, la tipologia ed il numero delle pubblicazioni richieste, in relazione a quella che chiamiamo 'soglia minima', devono tener conto delle diversità disciplinari². Le griglie prestabilite per abilitare i candidati

² Non corrisponde a questa elementare esigenza il Documento ANVUR su «Criteri e parametri di valutazione dei candidati e dei commissari dell'abilitazione scientifica nazio-

devono essere elastiche, non devono incentivare una produzione scientifica pensata e costruita in funzione della quantità dei prodotti³.

nale», approvato dal Consiglio Direttivo il 22 giugno 2011 (vedi www.anvur.org). A proposito delle aree tra le quali rientrano le discipline storico-giuridiche (cioè gli studi di Diritto romano e di Storia del diritto medievale e moderno), il documento Anvur suggerisce che il parametro sia «il numero di pubblicazioni (esclusi gli atti dei congressi) negli ultimi 10 anni, ponderato come segue: - monografia pubblicata da editore internazionale (autore e coautore): peso 3; - articolo pubblicato su rivista internazionale (ISI o Scopus): peso 1,5; - curatela di volumi pubblicati da editori internazionali: peso 1,2; - monografia pubblicata da editore nazionale: peso 1; articoli pubblicati su riviste nazionali: peso 0,5; articoli pubblicati su riviste internazionali non ISI o Scopus: peso 0,5; - articoli o capitoli pubblicati su volumi nazionali: peso 0,5». Per quanto riguarda ISI e Scopus vedi *infra*, nt. 6. Si tratta di repertori o archivi, che servono ad individuare citazioni o *abstracts* relativi alla letteratura scientifica. Essi non servono alle discipline umanistiche e comunque, per i settori cui più attendibilmente si riferiscono, essi offrono dati meramente quantitativi. È inoltre evidente che la distinzione internazionale-nazionale, fissata dall'Anvur, è priva di senso. Le nostre riviste (o case editrici) più qualificate hanno una diffusione internazionale (i nostri scritti sono presenti in biblioteche straniere). Non si comprende che cosa sia un «editore internazionale». Basta che vi sia una proprietà non italiana o in parte non italiana dell'azienda? Perché gli atti dei congressi non valgono? Da quale disciplina e da quale costume accademico nasce questa esclusione? (Mi siano consentiti due esempi-limite: il lavoro di Andreas SCHWARZ, *Das strittige Recht der römischen Juristen*, pubblicato negli *Atti del Congresso Internazionale del Diritto Romano e di Storia del diritto* del 1948, che è stato fortemente innovativo nei nostri studi, dovrebbe essere — secondo i criteri Anvur — considerato un sottoprodotto. Lo stesso può dirsi per M. TALAMANCA, *Gli ordinamenti provinciali nella prospettiva dei giuristi tardoclassici*, pubblicato nel 1976 negli atti di un congresso tra storici e giuristi svoltosi a Firenze dal 2 al 4 maggio 1974: atti a cura di Gian Gualberto Archi, che ricordiamo come uno dei maestri della storiografia romanistica).

³ Sulla base del parametro indicato (v. *supra*, nt. 2), il Documento stabilisce criteri fondamentali per l'accesso alle procedure di abilitazione e per l'inserimento dei professori ordinari negli elenchi dei candidati commissari.

Per quanto riguarda l'abilitazione:

«1. I candidati alle procedure di abilitazione scientifica nazionale per le posizioni di professore associato e ordinario devono possedere parametri indicatori di qualità della produzione scientifica, normalizzati per l'età accademica (anni a partire dalla data della prima pubblicazione scientifica, tenuto conto di periodi di congedo o aspettativa previsti dalle leggi vigenti e diversi da quelli per motivi di studio, maggiori di 5 mesi) superiori alla mediana dello specifico Settore Concorsuale e della fascia (associati o ordinari) per cui si chiede l'abilitazione.

2. I candidati alle procedure di abilitazione scientifica nazionale per le posizioni di professore associato e ordinario devono avere una ragionevole continuità nella produzione scientifica misurata negli ultimi 5 anni per l'abilitazione a professore associato e negli ultimi 10 anni per l'abilitazione a professore ordinario. Anche in questo caso si deve tener conto di periodi di congedo o aspettativa, come specificato al punto 1».

Per quanto riguarda l'inserimento dei professori ordinari negli elenchi dei candidati commissari:

Per questo, secondo le società scientifiche dell'area giuridica, è preferibile la fissazione di soglie in valori assoluti, poiché definire come limite un valore che superi la «mediana» della produzione scientifica in ciascun settore disciplinare significa innescare una corsa verso una produzione meramente quantitativa, determinando un correlativo, progressivo abbassamento della qualità.

Nel giudizio delle commissioni di abilitazione non deve esservi alcun automatismo. I parametri quantitativi devono essere derogabili con valutazioni di merito motivate. Si può ad esempio prevedere che per il concorso di associato sia di regola necessario presentare una monografia, ma se in luogo di questa si presentano saggi significativi, espressione di una ricerca coerentemente organizzata e produttiva di risultati apprezzabili, è la commissione che deve giudicare e che può motivatamente derogare al criterio di valutazione prefissato. Il giudizio di abilitazione o di esclusione appartiene del tutto alla commissione, che ne è responsabile. Nessuno può essere escluso in base ad un calcolo numerico dei suoi scritti.

Più in generale, voglio dire con chiarezza che i criteri bibliometrici (quantità delle citazioni rilevate, 'Impact Factor', eccetera), oggi consolidati (ma non indiscussi) in discipline diverse da quelle umanistiche, non possono applicarsi ai nostri studi. Né con riferimento ai candidati nei concorsi, né per valutare i docenti delle diverse fasce. Va quindi contrastata la tendenza a considerare provvisori i criteri alternativi che si dichiarano applicabili alle nostre discipline, pensando invece di estendere all'insieme degli studi umanistici le valutazioni bibliometriche, altrove già accolte.

Le citazioni rilevate (nel complesso della letteratura scientifica o nell'ambito di determinate riviste) non sono per noi forme di validazione dei risul-

«1. I candidati a commissario nelle commissioni di abilitazione scientifica nazionale devono possedere parametri indicatori di qualità della produzione scientifica superiori alla mediana della fascia dei professori ordinari dello specifico Settore concorsuale.

2. I candidati a commissario nelle commissioni di abilitazione scientifica nazionale devono avere una ragionevole continuità nella produzione scientifica misurata negli ultimi 10 anni. In questo, come nel punto precedente, si dovrà tenere conto di periodi di congedo o aspettativa superiori ai 5 mesi come previsto dalle leggi vigenti e diversi da quelli per motivi di studio».

Dunque, gli indicatori della produzione scientifica di ciascuno, secondo i punteggi indicati nella nota precedente, devono superare la «mediana» della rispettiva fascia di riferimento, sia per i candidati all'abilitazione a professore associato o ordinario, sia per gli ordinari candidati a far parte delle commissioni.

Assumere questo criterio significa — come è ovvio — incentivare l'aumento quantitativo della produzione scientifica. Sono convinto che i difetti del parametro di partenza (su cui si veda la nt. 2), combinati con il criterio della mediana, configurino un sistema che ha basi erronee ed è assolutamente inadeguato alle discipline storico-giuridiche. Su tutto ciò dobbiamo avere la pazienza di discutere e di esercitare un'intensa pressione, per introdurre *sostanziali correzioni* (corsivo dell'A.).

tati raggiunti attraverso la ricerca. Vale per il campo umanistico quanto ha scritto Cesare Segre: «si può prevedere che gli scritti su temi d'attualità, o persino di moda, otterranno molte più citazioni di quelli su temi più raffinati o al momento poco battuti». Così «uno studioso che è stato citato cento volte con giudizi negativi passerà davanti a uno citato solo cinquanta volte con grandi lodi. Si dirà: ma i valutatori possono tener conto del tenore delle citazioni. No, perché in queste misurazioni vige il criterio numerico, non si entra nel merito»⁴.

Non vi sono i presupposti per applicare alle nostre discipline l'Impact Factor⁵ o l'indice 'Isi' e mi sembra assolutamente inopportuno andare in questa direzione⁵.

Le stesse classificazioni dei generi letterari non possono essere assunte rigidamente come base di graduatorie. Ho già accennato al fatto che la gerarchia monografie-saggi può essere in concreto messa in discussione e disattesa. Ciò è possibile nelle prove concorsuali, ove opera una commissione che si esprime attraverso delibere motivate. Inoltre, nella ordinaria

⁴ C. SEGRE, *La quantità non è un criterio per valutare il merito*, in *Corriere della Sera*, 6 febbraio 2009, 47.

⁵ Com'è noto, l'Impact Factor (fattore di impatto nella ricerca scientifica) è il tasso di citazione media di un articolo su una o più riviste, sulla base di uno spoglio sistematico e certificato. L'indice delle citazioni è disponibile attraverso il 'Knowledge Web data base Service' ed è calcolato a pagamento dall'agenzia di informazione scientifica Thomson. Inglobato in questa agenzia è l'Isi (Institute for Scientific Information), che annualmente redige il 'Journal Citation Report'. Su tutto ciò vedi A. CALORE, *Criteri per la valutazione della ricerca nelle scienze umane e sociali*, in *Index* 38 (2010) 575 ss. Su 'Scopus', cfr. <http://www.scopus.com>: «... Scopus è il più esteso 'database' di 'abstracts' e citazioni di letteratura scientifica. Indicizza quasi 18.000 titoli di riviste (in gran parte 'peer-reviewed') del settore scientifico, medico, tecnico, umanistico e delle scienze sociali, pubblicate da oltre 5.000 editori. Tra le funzionalità citazionali più importanti, Scopus consente:

- di ottenere l'«H-Index» o indice di Hirsch, un indicatore bibliometrico che misura l'impatto degli autori all'interno della comunità scientifica di riferimento, in base al numero delle pubblicazioni e al numero di citazioni ricevute;

- di effettuare l'analisi citazionale degli autori e delle relative pubblicazioni (attraverso il 'Citation Tracker');

- di effettuare la ricerca e l'analisi del profilo degli autori e affiliazioni di appartenenza».

La copertura è «variabile, a seconda della fonte». Inoltre, «per tipologia e finalità Scopus è un 'database' paragonabile a 'Web of Science' e risponde ugualmente sia alle esigenze di ricerca bibliografica, sia a quelle di valutazione della ricerca scientifica».

Quel che non è chiaro è come questo archivio apprezzabile (sebbene per le discipline umanistiche insufficiente) possa fornire elementi di valutazione, che non siano esclusivamente numerici: quindi parziali e mai risolutivi per un giudizio scientifico. A proposito di «trucchi che consentono di scalare le vette dell'Olimpo bibliometrico» e di ampie e qualificate critiche, tra cui quella del premio Nobel per la chimica R. R. Ernst, vedi ora G. DE NICOLA, *I numeri tossici che minacciano la scienza*, in *Il Manifesto*, 29 ottobre 2011, 10.

valutazione dell'operosità del personale docente degli atenei, occorre prevedere una soglia minima, ma i dati quantitativi devono sempre combinarsi con giudizi qualitativi circa la sede delle pubblicazioni ed il 'peer reviewing' relativo a ciascuna di esse.

Vorrei far presente che il ripudio delle tecniche bibliometriche non è soltanto comune ai settori disciplinari d'impronta umanistica, ma occupa uno spazio crescente nella riflessione di studiosi delle scienze che un tempo si chiamavano 'esatte'. Giorgio Israel, un matematico non sospettabile — credo — di ostilità preconcepita verso la legge 240, ha criticato duramente in un recente articolo l'uso di griglie bibliometriche proprio entro il suo campo di studi. «Una letteratura sempre più copiosa e autorevole — egli scrive — ha messo in luce le assurdità e distorsioni di queste tecniche, mostrando che esse inducono vere e proprie forme di corruzione della probità scientifica. È comprensibile che esse siano difese dalle multinazionali private che le hanno inventate, e che con esse cercano di controllare il mercato dell'editoria accademica. È incomprensibile che scienziati e uomini di cultura facciano orecchie da mercante e introducano a testa bassa metodologie al centro di una contestazione diffusa»⁶.

Nel confronto che intendiamo aprire con i decisori che lavorano per il Ministero, va tenuto fermo un punto essenziale. Tutta la normativa regolamentare in questa materia deve tener conto degli orientamenti della comunità scientifica e non può essere stabilita unilateralmente, con atti di autorità. Vi è bisogno di un consenso ragionevolmente ampio. Alcuni dei criteri che abbiamo sentito enunciare finora sembrano addirittura risibili: penso al privilegio accordato nei giudizi a saggi pubblicati all'estero, che prevarrebbero su pubblicazioni italiane in sedi editoriali prestigiose e internazionalmente riconosciute⁷.

L'imposizione di tecniche valutative bibliometriche o di natura quantitativa, tali da deprimere la qualità, oppure di cervelotiche graduatorie tra riviste estere e nazionali — soprattutto se si tratta di criteri tassativi e fissati come inderogabili — rischia di generare attorno alle decisioni che verranno assunte dagli organi centrali (ANVUR, Ministero) un paralizzante contenzioso in sede di giustizia amministrativa: un contenzioso che verrebbe promosso da più parti e con molte buone ragioni.

Mi auguro che soprattutto i colleghi componenti dell'ANVUR si convincano della necessità di ricercare soluzioni concordate, attraverso una discussione seria ed un vero e proprio patto con le società scientifiche. Così si eviteranno le contrapposizioni e i ricorsi. Altrimenti, tutto sarà più difficile.

⁶ G. ISRAEL, *Università e merito, la sfida della valutazione sulla ricerca*, in *Il Messaggero*, 10 luglio 2011, 20.

⁷ Vedi *supra*, nt. 2.

Per quanto riguarda il nostro impegno, credo che la Società italiana di storia del diritto debba tener ferma la piattaforma unitaria finora fissata insieme alle altre associazioni e comunità scientifiche dell'area giuridica e che debba adoperarsi per definire una classificazione articolata ed esaustiva dei requisiti di scientificità riferibili alle nostre riviste ed alle nostre colonne editoriali (un elenco provvisorio di riviste 'peer-reviewed' è già stato redatto), così da discernere quelle che garantiscono un maggior rigore, proprio assumendo procedure certe di 'peer-reviewing', ed assicurando periodicità, diffusione, autorevolezza della direzione. Dobbiamo costruire un sistema controllabile di qualificazione, tenendo ben presente che nessuna misurazione quantitativa, nessuna considerazione estrinseca e 'a peso' della letteratura scientifica può sostituirsi al dibattito approfondito intorno alle idee-guida ed ai risultati delle ricerche.

Ciò significa porre in primo piano il controllo culturale, che nasce dalla dialettica tra posizioni e metodi di studio, tra formulazioni teoriche e tra concreti dispositivi di ricerca. Dobbiamo riaprire un dibattito autentico, senza rituali e senza schermi retorici, non solo sulle acquisizioni particolari e concrete delle nostre indagini, ma anche sul senso e sul destino delle discipline storico-giuridiche oggi: nella crisi dei meccanismi statuali e nella nuova dimensione sovranazionale del diritto vivente.

L'autonomia del sapere, con tutte le potenzialità di messa in discussione del presente, proprie degli *studia humanitatis*, è tutt'uno con questa dialettica: possiamo difenderla solo garantendo giudizi qualitativi ed una reale capacità delle comunità scientifiche di confrontare e discutere i propri prodotti, di rompere la cooptazione senza controllo, di costruire una consapevolezza collettiva dei propri compiti formativi e critici.

2. Due fatti nuovi sono intervenuti dopo il convegno del 19 settembre. Come si era da più parti richiesto, sono stati chiamati a collaborare con l'ANVUR esperti delle aree disciplinari umanistiche, tra cui l'area giuridica (con la nomina del professor Giacinto Della Cananea). Inoltre, è stato varato un testo di Bando per la Valutazione della Qualità della Ricerca 2004-2010, con riferimento alle «Strutture» (Università statali; Università non statali legalmente riconosciute; Enti di ricerca pubblici vigilati dal Ministero; Altri soggetti pubblici e privati che svolgono attività di ricerca, su esplicita richiesta e previa intesa che preveda la copertura delle spese relative). Come modello organizzativo funzionale delle Strutture, le valutazioni assumono il dipartimento universitario. L'intero meccanismo delle valutazioni di qualità è finalizzato all'attribuzione della quota premiale del Fondo per il Finanziamento Ordinario delle Università (pari al 10 %).

Nel bando per la prima volta si prevede la possibilità che i prodotti delle ricerche nell'area giuridica (la XII area CUN), quindi anche quelli propri degli studi romanistici e di storia del diritto medievale e moderno siano

valutati (sempre con riferimento alla valutazione delle strutture e nell'ambito di queste dei dipartimenti ove le ricerche si svolgono), facendo del tutto a meno dei criteri bibliometrici e di parametri meramente quantitativi.

L'esercizio di valutazione viene condotto dall'ANVUR sulla base delle competenze previste dal Decreto istitutivo dell'Agenzia (DPR n. 76 del 1° febbraio 2010) e del mandato ricevuto con Decreto Ministeriale del 15 luglio 2011⁸. La valutazione si articola su tutte le 14 aree di ricerca indicate dal CUN. Il procedimento è il seguente:

«Per ogni area l'ANVUR costituisce un Gruppo di Esperti della Valutazione (GEV) composto da studiosi, anche stranieri, di riconosciuta esperienza e qualità scientifiche, e ne nomina i presidenti».

Quanto alla composizione dei gruppi, osservo che sarebbe utile una esplicitazione dei criteri di scelta; suppongo che la base di partenza sia rappresentata da domande degli studiosi interessati a svolgere questa attività. Inoltre sarebbe più rispettoso dell'autonomia delle singole discipline prevedere che il presidente di ogni GEV sia eletto dai componenti del gruppo e non unilateralmente designato dall'ANVUR.

Ma la novità più rilevante, che mi preme sottolineare, è quella relativa alle modalità di valutazione dei prodotti. Leggiamo infatti nel testo:

«I GEV definiscono, di concerto con l'ANVUR, i criteri utilizzati per la valutazione dei prodotti. Ai GEV è affidata la responsabilità di valutare la qualità di ciascuno dei prodotti di ricerca selezionati dalle strutture, per giungere ad una graduatoria delle strutture stesse, in ciascuna delle 14 aree.

Ai fini del giudizio di qualità, che deve includere anche una parte descrittiva, i GEV adottano, singolarmente o in combinazione, le seguenti due metodologie:

- a) valutazione diretta, anche utilizzando l'analisi bibliometrica, basata sulle citazioni del prodotto e sul fattore d'impatto della rivista ospitante il prodotto (ove applicabile), condotta direttamente da ciascun GEV, che utilizza a tal fine le banche dati concordate con l'ANVUR;
- b) 'peer review' affidata ad esperti esterni fra loro indipendenti scelti dal GEV (di norma due per prodotto), cui è affidato il compito di esprimersi, in modo anonimo, sulla qualità delle pubblicazioni selezionate».

Risulta chiara la possibilità di utilizzare la procedura di 'peer reviewing', come unica base di valutazione nell'ambito delle nostre discipline. Ciò significa che le obiezioni e le critiche avanzate nei mesi scorsi contro l'adozione di criteri bibliometrici, in particolare per le discipline umanistiche e giuridiche, hanno prodotto un primo risultato positivo. È un precedente che dovrà

⁸ Vedi www.anvur.org.

pesare nella definizione delle procedure relative alle abilitazioni, ancora non fissate.

Su un particolare profilo della 'valutazione di qualità' riguardante Strutture e Dipartimenti, andrebbe introdotta un'ulteriore previsione. Nella scelta dei 'peer reviewers', che i membri del GEV sono chiamati a designare, potrebbero intervenire le società disciplinari, predisponendo elenchi di studiosi delle relative materie, anche non italiani, ai quali il GEV possa attingere. Sarebbe una forma di cooperazione capace di rendere l'applicazione delle norme più agevole e sorretta dal consenso.

La Società italiana di Storia del diritto ha assunto nell'ultimo anno il problema delle valutazioni come un fondamentale terreno di riflessione e di impegno. Mi sembra che abbiamo contribuito ad allargare il consenso, anche al di fuori dell'area giuridica, intorno ad una prospettiva di lavoro capace di accantonare i criteri bibliometrici. Molti sono ancora gli aspetti da definire: anzitutto quelli concernenti le prove concorsuali, che richiedono da parte nostra una particolare attenzione e capacità di proposta.

Un'ultima considerazione riguarda quello che chiamerei lo 'statuto' del 'peer reviewing'. Se questo procedimento è destinato ad estendersi - come credo sia utile alla serietà dei giudizi - sarà anche necessario stabilire i canoni cui esso deve conformarsi. Non può costituire un impegno marginale per gli studiosi scelti come 'reviewers', ma dev'essere una parte rilevante della loro attività scientifica, come in più settori sono state, entro la nostra tradizione, le recensioni. Sulla struttura di questo esame della ricerca dobbiamo raggiungere presto, nelle discipline storico-giuridiche, un'intesa internazionale. I revisori infatti non saranno soltanto italiani.

Ogni valutazione è dunque pari ad una brevissima recensione, di cui vanno fissati i tratti costitutivi e le dimensioni. Questo compito spetta a noi. Il giudizio di qualità deve derivare ogni volta da un'analisi del prodotto scientifico, dev'essere non apodittico e va motivato nelle sue ragioni essenziali. Non può essere dettato dall'accettazione o dal rifiuto di scelte metodologiche o di visioni generali relative ai temi di studio, ma deve piuttosto valutare la congruenza tra progetto e svolgimento, tra ipotesi avanzate e risultati conseguiti.

È una fatica che dobbiamo accettare, poiché attraverso di essa si valorizza l'autonomia dei nostri saperi.